Legge regionale 10 agosto 1989, n. 25.

Rifinanziamento delle leggi regionali 28 giugno 1988, n. 34 «Interventi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani» e 2 agosto 1988, n. 36 «Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici».

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

- 1. Al fine di proseguire l'attività di sostegno all'acquisto e al recupero di botteghe artigiane nei centri storici, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 36, è disposta per l'esercizio finanziario 1989 l'ulteriore spesa di lire 500 milioni, per competenza e per cassa sul capitolo 21271 «Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici, somma finanziata con l'assegnazione statale ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399».
- 2. Al relativo onere si provvede, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di lire 500 milioni dalla partita n. 21 «Incentivi a imprese artigiane nei centri storici» del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno finanziario 1988.

Art. 2

- 1. Al fine di proseguire l'attività di recupero del patrimonio edilizio dismesso, secondo le modalità di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1989. Al relativo onere si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di lire 1.000.000.000 dalla partita n. 21 «Incentivi a imprese artigiane nei centri storici» del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988.
- 2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1989 è istituito il capitolo 21273 denominato «Contributi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani, somma finanziata con assegnazione statale ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399», con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per competenza e cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 10 agosto 1989

Dal procedimento di formazione della legge regionale 10 agosto 1989. n. 25

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Aldo Bottin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 13 dicembre 1988, n. 60/ddl:
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 dicembre 1988, dove ha acquisito il n. 445 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a,
 2^a e 3^a in data 16 gennaio 1989;
- La 3ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 22 giugno 1989, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Íl Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Sante Perticaro, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 30 giugno 1989, n. 2871;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 5 luglio 1989;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 luglio 1989, n. 9436/22607/4, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione. Nella nota suindicata il Governo ha fatto trascrivere le proprie osservazioni per cui «norme finanziarie cui articolo 1º, secondo comma et 2, primo comma erroneamente prevedono che partita numero 21 "Incentivi at imprese artigiane centri storici" sia riferita at fondo globale iscritto capitolo 80230 anziché at quello iscritto capitolo 80251 et che pertanto est necessario che vengano apportate opportune modifiche legislative.».

Struttura amministrativa regionale competente: Dipartimento per l'artigianato.